

COMUNE DI SEGARIU

Provincia Del Sud Sardegna

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 del 04-02-21

Oggetto: ISTITUZIONE DAL 1° GENNAIO 2021 DEL CANONE UNICO E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 DISCIPLINA PROVVISORIA

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 16:00, presso la Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

FENU ANDREA	P	MADEDDU NICOLA	P
LAI ALEX	P	ARDU MICHELE	P
PISANO ANGELA	P	ANNIS ANTONIO	A
SILENU MARIA LAURA	P	ARDU VALENTINA	P
VINCI ALESSANDRO	P	COLLU FEDERICA	P
PUTZU GIUSEPPE	A	GESSA SISINNIO	A
PISTIS ROBERTO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il SIG. FENU ANDREA in qualità di Sindaco, partecipa il Segretario Comunale SOGOS GIORGIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra la proposta il Presidente Sig. Fenu Andrea

Richiamato l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare, per quanto di interesse:

➤ il coordinato disposto di cui al **comma 816**, ai sensi del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ...” e al successivo **comma 821** che subordina la disciplina del canone stesso ad apposito regolamento da adottare a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

➤ il **comma 837** ai sensi del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”

Dato atto che le numerose istanze, tra le quali quella della stessa ANCI, aventi quale fine ultimo la richiesta di un'eventuale proroga al 2022 dei canoni di cui sopra o, quanto meno, la facoltatività della loro istituzione e applicazione per l'anno 2021, non hanno avuto, quanto meno ad oggi, positivo riscontro;

Considerato che, per effetto dell'intervenuta abrogazione a far data dal 1° gennaio 2021 delle seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e risulta per ciò solo necessario istituire con la presente deliberazione di natura regolamentare ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 446/1997 e con decorrenza dalla medesima data, i canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dandosi al contempo atto che, nei termini di legge, si provvederà ad approvare i regolamenti e le tariffe per l'anno 2021;

Ritenuto necessario, nelle more dell'approvazione della compiuta disciplina regolamentare e tariffaria di cui sopra, prevedere una disciplina transitoria, confermando, per ciò solo e provvisoriamente, *da un lato* le procedure di autorizzazione e concessione già vigenti al 31 dicembre 2020 e dall'altro, ai fini della determinazione e quantificazione dei canoni di cui in premessa, le tariffe dei tributi e dei canoni vigenti al 31 dicembre 2020, salvo eventuale successivo conguaglio (se dovuto);

Visti, allora,

- l'art. 52, D.Lgs. 446/97 che dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* e precisa, all'art. 42, *Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- l'art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, per cui *"... il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*;

Considerato che la Conferenza Stato-Città Autonomie locali, nella seduta del 12 gennaio 2021 ha dato il proprio assenso al differimento al prossimo 31 marzo 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023;

Richiamato l'art. 9 - ter, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e in particolare:

- il **comma 2** ai sensi del quale *"... Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'[articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287](#), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'[articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2020, n. 8](#), già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'[articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 luglio 2020, n. 77](#), sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31*

marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'[articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#) ...”;

➤ il **comma 3** ai sensi del quale “... In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 ...”.

Richiamata, quindi, la Circolare MEF n. 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, c. 15-ter, D.Lgs. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

Il Presidente quindi pone in votazione, in forma palese, per alzata di mano, con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, la su estesa proposta di deliberazione, che ottiene il seguente esito di voto:

-Presenti e votanti	= 10
-Voti favorevoli	= 10
-Consiglieri Astenuti	= 0
-Voti contrari	= 0

DELIBERA

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2021, con la presente deliberazione avente natura regolamentare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 del D.lgs n. 446/1997, il canone unico e il canone di concessione dei mercati, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 816 e comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

2) di dare atto che, in via provvisoria e nelle more dell'approvazione entro il termine previsto dalla legge dei regolamenti di cui all'art. 1, comma 821 e comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e delle relative tariffe:

- a) sono fatte salve e si applicano le procedure di rilascio delle concessioni e autorizzazioni vigenti al 31 dicembre 2020, in materia di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, contenute nei regolamenti comunali in vigore al 31 dicembre 2020, a cui si fa espresso e coordinato rinvio¹;
- b) i canoni di cui sopra sono, quantificati, fatto salvo l'eventuale successivo conguaglio, sulla base delle tariffe, vigenti per l'anno 2020, previste e disciplinate nelle seguenti delibere tariffarie: Delibera della Giunta Municipale n. 105 del 11.12.2020 in materia di Tassa occupazione suolo pubblico e Delibera della Giunta Municipale n. 104 del 11.12.2020 in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni , a cui si fa espresso rinvio²;

3) di stabilire, in considerazione della complessità della disciplina regolamentare, che per l'eterogeneità dei presupposti impositivi investe la competenza di una molteplicità di settori/servizi dell'Amministrazione e altresì della necessità di organizzare la concreta attività gestionale e operativa, come prima scadenza per il versamento dei canoni a carattere annuale, il prossimo 30 aprile 2021;

4) di dare altresì atto che, le disposizioni della presente delibera avente natura regolamentare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52, D.lgs n. 446/1997, avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione, nei termini di legge, della specifica disciplina regolamentare e tariffaria dei nuovi canoni di cui all'art. 1, comma 816 e comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

5) di dare mandato al Servizio Finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente deliberazione;

6) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione avente natura regolamentare ex art. 52, del D.lgs n. 446/1997, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per la necessità di dare applicazione, in via provvisoria, alla novellata complessiva ed articolata disciplina normativa,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che ottiene il seguente esito di voto:

-Presenti e votanti	= 10
-Voti favorevoli	= 10
-Consiglieri Astenuti	= 0
-Voti contrari	= 0

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 04-02-2021

Il Responsabile del servizio
f.to Ardu Mario

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 04-02-2021

Il Responsabile del servizio
f.to Ardu Mario

DI QUANTO SOPRA si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to FENU ANDREA

Il Segretario Comunale
f.to SOGOS GIORGIO

SI CERTIFICA che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs 18.08.2000 n.267 e pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell'art.124 del medesimo T.U..

Segariu, 11-02-2021

Il Segretario Comunale
F.to SOGOS GIORGIO

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267)
- ☐ Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (dell'art. 134, c.3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali Dlgs 18.08.2000 n.267)

Segariu,

Il Segretario Comunale
F.to SOGOS GIORGIO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 04-02-21**

Segariu li 11-02-21

IL FUNZIONARIO INCARICATO